

Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Presidenti delle Unités

ex art. 17 l.r. 6/2014

Approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Unités in data 04/08/2015

Approvato dall'Assemblea del CPEL in data 15/09/2015



Indice

Articolo 1	(Oggetto e ambito di applicazione del regolamento)
Articolo 2	(Istituzione)
Articolo 3	(Finalità)
Articolo 4	(Segno distintivo)
Articolo 5	(Composizione e sede)
Articolo 6	(Costituzione e durata del mandato dei componenti)
Articolo 7	(Compiti)
Articolo 8	(Coordinamento)
Articolo 9	(Svolgimento delle sedute)
Articolo 10	(Convocazione e ordine del giorno)
Articolo 11	(Validità delle sedute e delle votazioni)
Articolo 12	(Obbligo di partecipazione)
Articolo 13	(Indennità)
Articolo 14	(Supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti delle Unités)
Articolo 15	(Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza dei Presidenti delle Unités, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Istituzione)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è istituita dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
2. Il CPEL assicura alla Conferenza dei Presidenti delle Unités il coordinamento e il corretto funzionamento.

Articolo 3

(Finalità)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è istituita al fine di promuovere il coordinamento delle politiche relative ai servizi e alle funzioni comunali gestiti dalle Unités e di garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.

Articolo 4

(Segno distintivo)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è dotata di un proprio simbolo distintivo.

Articolo 5

(Composizione e sede)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è composta dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines e dal Sindaco del Comune di Aosta.
2. Ogni componente rappresenta in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Unités l'ente di appartenenza e tutti i membri della propria Giunta.
3. La Conferenza dei Presidenti delle Unités ha sede presso il CPEL.

Articolo 6

(Costituzione e durata del mandato dei componenti)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è costituita in occasione della prima seduta successiva all'elezione dei Presidenti delle Unités e il mandato dei suoi componenti coincide con la legislatura dell'ente di appartenenza.

Articolo 7
(*Compiti*)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités propone all'approvazione del CPEL, come disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6:
 - a) le indicazioni e le linee guida finalizzate all'ottimale esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalle Unités;
 - b) la definizione di politiche tariffarie omogenee;
 - c) le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali a livello sovracomunale.
2. I compiti di cui al comma 1 si riferiscono agli ambiti di attività disciplinati dall'articolo 16, della l.r. 6/2014 s.m.i., nonché alle funzioni comunque attribuite alle Unités.
3. La Conferenza dei Presidenti delle Unités può inoltre proporre al CPEL ogni iniziativa utile a favorire e incentivare la partecipazione attiva delle Unités alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni che concernono l'esercizio delle funzioni e dei servizi da loro gestiti.

Articolo 8
(*Coordinamento*)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è coordinata dal CPEL, per il tramite del Presidente o di suo delegato.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del CPEL, e in ipotesi di assenza di delega, le funzioni di coordinamento sono affidate al Vicepresidente vicario del CPEL.
3. Il coordinatore convoca le sedute della Conferenza dei Presidenti delle Unités e ne garantisce il corretto funzionamento.
4. Il coordinatore assicura periodicamente informazione in merito ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle Unités agli organi del CPEL.

Articolo 9
(*Svolgimento delle sedute*)

1. Le sedute della Conferenza dei Presidenti delle Unités si tengono nella sede istituzionale indicata all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, o in qualunque altro luogo del territorio della Valle d'Aosta indicato nella convocazione.
2. Le sedute della Conferenza dei Presidenti delle Unités, salvo diversa disposizione assunta dalla stessa Conferenza, non sono aperte al pubblico.
3. Oltre ai componenti di diritto della Conferenza dei Presidenti delle Unités, alle sedute della Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili politici dei dipartimenti del CPEL e il Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino imbrifero montano della Dora Baltea.
4. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti delle Unités possono inoltre partecipare, su proposta del coordinatore o degli stessi membri di diritto, e senza

diritto di voto, amministratori pubblici, funzionari, tecnici e ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento dei compiti della Conferenza dei Presidenti delle Unités.

5. La presidenza delle sedute della Conferenza e' affidata al coordinatore.
6. All'inizio di ogni seduta il coordinatore nomina un segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra soggetti esterni alla Conferenza dei Presidenti delle Unités. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le decisioni assunte, con l'indicazione specifica dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei contrari. Le opinioni espresse dai membri della Conferenza dei Presidenti delle Unités sono verbalizzate solo dietro richiesta.
7. Il coordinatore sottoscrive il verbale, unitamente al segretario nominato.
8. Il supporto amministrativo alla Conferenza dei Presidenti delle Unités è svolta dal CPEL, nell'ambito della Convenzione di assistenza, collaborazione e supporto sottoscritta con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Articolo 10

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è convocata dal coordinatore.
2. Il coordinatore ha inoltre in onere di effettuare la convocazione qualora ne facciano richiesta, con indicazione specifica degli argomenti da trattare, almeno tre membri di diritto
3. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, deve essere inoltrata all'ente di appartenenza del componente per posta elettronica, o qualunque altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della seduta.
4. Nei casi di particolare e motivata urgenza, i termini di cui al comma 2 sono ridotti a ventiquattro ore.
5. Alla convocazione può essere allegato, anche solo mediante pubblicazione sul sito web del CPEL, ogni documento inerente l'ordine del giorno utile al proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Presidenti delle Unités.
6. All'esame della Conferenza dei Presidenti delle Unités possono essere sottoposti argomenti non iscritti all'ordine del giorno, qualora ne facciano espressa richiesta il coordinatore o tre membri di diritto e sussistano ragioni di particolare urgenza o necessita'. In tale ipotesi la trattazione dell'argomento deve essere autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti delle Unités con la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11

(Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unités è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

2. Le decisioni della Conferenza dei Presidenti delle Unités sono adottate a maggioranza dei componenti aventi diritto.
3. Hanno diritto di voto esclusivamente i Presidenti delle Unités e il Sindaco del Comune di Aosta.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e sono espresse per alzata di mano.

Articolo 12

(Obbligo di partecipazione)

1. I componenti della Conferenza dei Presidenti delle Unités sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo le relative funzioni sono assunte dai rispettivi vice istituzionali.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, non è delegabile la presenza in Conferenza dei Presidenti delle Unités, né l'incarico di componente dell'Assemblea, né l'esercizio del voto.

Articolo 13

(Indennità)

1. Ai componenti della Conferenza dei Presidenti delle Unités non sono attribuiti indennità di carica, gettoni di presenza o emolumenti di sorta.

Articolo 14

(Supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti delle Unités)

1. Al fine di fornire un supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti delle Unités è istituito un gruppo di lavoro permanente composto dai segretari delle Unités e dal segretario del Comune di Aosta.
2. Il gruppo di lavoro permanente è coordinato dal Direttore del CELVA che ne garantisce il corretto funzionamento.

Articolo 15

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento è approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Unités ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea del CPEL.
2. Le modificazioni al presente regolamento sono adottate alla maggioranza dei componenti della Conferenza dei Presidenti delle Unités ed entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea del CPEL.